



Stop ai versamenti e criteri per la verifica

Sospensione per l'IVA, ritenute e contributi, ma non per tutti: necessario dimostrare l'effettiva riduzione dell'attività

L'ultimo decreto – legge approvato dal Governo che ha sospeso, **ma non in ogni caso**, i termini di aprile e di maggio, per effettuare il versamento dell'Iva, delle ritenute sulle retribuzioni e i contributi previdenziali, darà luogo ad un aggravio di adempimenti per gli operatori.

La sospensione non è generalizzata, ma si dovrà dimostrare **la "riduzione" dell'attività nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti periodi dello scorso anno.** La riduzione dovrà essere di almeno del 33 per cento e, qualora l'impresa avesse conseguito nell'anno 2019 ricavi per un importo complessivo di 50 milioni di euro, la "contrazione" dovrà essere superiore al 50 per cento.

Le condizioni ora indicate, che determinano la sospensione dei termini di versamento per i contribuenti, subiscono una deroga per le attività che hanno sopportato maggiori danni dalla diffusione dell'epidemia. Si tratta dei soggetti indicati nell'art. 8 del **D.L. n. 9/2020** come, ad esempio, le agenzie di viaggio, le strutture turistico – ricettive, le guide turistiche, i bar, i pub, le discoteche, i ristoranti, etc. In questi casi, i termini di versamento delle ritenute e dei contributi, in scadenza il 16 aprile prossimo, risultano in ogni caso sospesi anche laddove i contribuenti non riuscissero a dimostrare la riduzione dei ricavi e dei compensi nel periodo di marzo 2020, rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. **Invece, la sospensione dell'Iva, relativa al periodo di liquidazione di marzo, richiederà la dimostrazione dell'avvenuta riduzione dell'attività.**

Il meccanismo e gli adempimenti "onerosi"- Il meccanismo che consente di beneficiare della sospensione è semplice nella descrizione, ma difficile nella fase di applicazione.

La prima scadenza da prendere in considerazione è rappresentata dal 16 aprile. Al fine di verificare se il contribuente possa rinviare i pagamenti alla data del 30 giugno prossimo, dovrà porre a confronto due periodi: il

mese di marzo dell'anno 2020, con il corrispondente mese dell'anno precedente. L'operazione di raffronto riguarderà i ricavi conseguiti per le imprese e i compensi percepiti per gli esercenti arti e professioni.

Sarebbe auspicabile che in futuro le attività di controllo si svolgano senza caricare i contribuenti di eccessivi oneri. Le energie future dovranno essere soprattutto impiegate per riuscire a ripartire ammesso che, dopo uno stop così lungo, le piccole imprese siano in grado di "accendere nuovamente il motore".

Le stesse verifiche dovranno poi essere effettuate per la sospensione dei versamenti aventi scadenza il 16 maggio prossimo. Il confronto riguarderà il mese di aprile, con il corrispondente periodo dell'anno precedente.

La nuova disposizione disciplina anche il caso dei contribuenti che hanno iniziato l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 e quindi potrebbero non avere un termine di confronto, rispetto alle risultanze dei mesi di marzo ed aprile dell'anno 2020. La circostanza risulterà influente e in tale ipotesi la sospensione dei tributi e dei contributi troverà applicazione in ogni caso.

Altra proroga riguarda l'imposta di bollo sulle fatture. Per il primo trimestre, si può versare nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre, quando l'ammontare dell'imposta di bollo sia inferiore a 250 euro.

Per il primo e secondo trimestre, si può versare nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, quando l'ammontare dell'imposta di bollo dei due trimestri, sia inferiore a 250 euro.

Con il nuovo decreto viene previsto un credito d'imposta per l'acquisto di attrezzature di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro. Il credito d'imposta è pari al 50% della spesa sostenuta. Si aspetta su questo punto la circolare dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di fruizione del credito d'imposta.

All'art. 35 del decreto, si stabilisce che il PIN rilasciato dall'INPS, sarà di tipo semplificato fino alla fine dell'emergenza della pandemia COVID-19.

All'art. 41 del decreto, si stabilisce e questa è una cosa molto importante, che le disposizioni relative alla Cassa Integrazione, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. Nel vecchio

decreto, si prevedeva la Cassa Integrazione solo per i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.

Queste sono alcune delle disposizioni emanate con l'ultimo decreto, altre novità saranno pubblicate sul sito non appena si avranno maggiori delucidazioni.

Sul sito troverete anche le prime delucidazioni sui famosi prestiti da 25 mila euro. L'associazione bancaria italiana, questa mattina ha reso pubblica una lettera-circolare indirizzata ai propri associati (le banche), con la quale chiarisce alcuni primi aspetti su decreto liquidità, che si riporta sinteticamente.